

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2009

**che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto**

[notificata con il numero C(2009) 4597]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/598/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica.
- (3) Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica deve essere effettuato in tempo utile prima della fine del periodo di validità dei criteri fissato per ciascun gruppo di prodotti.

(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione 2002/740/CE della Commissione, del 3 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto<sup>(2)</sup>. I criteri ecologici in questione e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 marzo 2010.

(5) Alla luce del riesame in questione, per tenere conto degli sviluppi scientifici e del mercato è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici.

(6) I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(7) La decisione 2002/740/CE deve essere pertanto sostituita.

(8) Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per i materassi da letto sulla base dei criteri fissati nella decisione 2002/740/CE, affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e requisiti riesaminati. Fino al termine di validità della decisione 2002/740/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande previste in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 236 del 4.9.2002, pag. 10.

- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti «materassi da letto» comprende:
  - a) i materassi da letto, definiti come i prodotti che offrono una superficie per coricarsi o riposarsi e destinati ad uso interno. Tali prodotti sono costituiti da un involucro di tessuto imbottito di materiali e possono essere posti su una struttura letto esistente che fa da supporto;
  - b) le imbottiture dei materassi da letto, che possono comprendere: la schiuma di lattice, la schiuma di poliuretano e le molle;
  - c) le basi letto in legno che supportano i materassi da letto.
2. Il gruppo di prodotti comprende i materassi a molle, da intendersi come basi letto rivestite di tessuto, costituite da molle, coperte da strati di imbottitura e materassi dotati di rivestimenti amovibili e/o lavabili.
3. Dal gruppo di prodotti sono esclusi i materassi ad aria e i materassi ad acqua nonché i materassi di cui alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 2

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «materassi da letto» soddisfano i criteri di cui all'allegato della presente decisione.

#### Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «materassi da letto» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

#### Articolo 4

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «materassi da letto» è «014».

#### Articolo 5

La decisione 2002/740/CE è abrogata.

#### Articolo 6

1. Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per il gruppo di prodotti «materassi da letto» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2002/740/CE.
2. Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «materassi da letto» presentate a decorrere dalla data di adozione della presente decisione ma entro il 31 marzo 2010 possono basarsi sui criteri istituiti dalla decisione 2002/740/CE o sui criteri istituiti dalla presente decisione.

Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3. Se il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato in base ad una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2002/740/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

#### Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

## ALLEGATO

## OSSERVAZIONI GENERALI

**Finalità dei criteri**

I criteri definiti nel presente allegato mirano in particolare a:

- promuovere l'uso di materiali prodotti in modo più sostenibile (tenendo conto del ciclo di vita),
- limitare l'uso di composti ecotossici,
- limitare il livello di residui tossici,
- limitare il contributo dei materassi all'inquinamento dell'aria interna,
- promuovere un prodotto più duraturo e conforme ai sei principi RI (UNEP 2007):
  - RI-pensare il prodotto e le sue funzioni. Ad esempio, potrebbe essere possibile utilizzare il prodotto in modo più efficiente,
  - RI-durre il consumo di energia e di materiali, nonché gli impatti socioeconomici durante tutto il ciclo di vita del prodotto,
  - RI-utilizzare. Concepire il prodotto in modo che possa essere smontato e che i pezzi possano essere riutilizzati,
  - RI-ciclare. Scegliere materiali che possono essere riciclati,
  - RI-parare. Fare in modo che il prodotto sia facile da riparare, ad esempio utilizzando componenti che possono essere facilmente sostituiti,
  - RI-mpiazzare le sostanze pericolose con alternative più sicure.

I criteri sono fissati a livelli tali da favorire l'attribuzione del marchio ai materassi da letto con impatto ridotto sull'ambiente.

**Requisiti di valutazione e verifica**

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Laddove il richiedente è tenuto a fornire documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi attestanti la conformità ai criteri, questa documentazione può, a seconda dei casi, provenire dal richiedente e/o dai suoi fornitori.

Per quanto possibile, la valutazione di conformità va effettuata da laboratori debitamente accreditati che rispettano i requisiti generali della norma EN ISO 17025.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti (ad esempio EMAS o ISO 14001) e delle dichiarazioni ambientali di prodotto (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

**CRITERI ECOLOGICI**

NB: Sono previsti criteri specifici per i seguenti materiali: schiuma di lattice, schiuma di poliuretano, filo metallico e molle, fibre di cocco, legno, tessuti e fibre tessili. Sono ammessi anche altri materiali, per i quali non sono previsti criteri specifici. I criteri specifici per la schiuma di lattice, la schiuma di poliuretano e le fibre di cocco si applicano solo se questi materiali costituiscono più del 5 % del peso totale del materasso.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve fornire informazioni dettagliate sui materiali che compongono i materassi.

## 1. Schiuma di lattice

NB: I criteri di seguito riportati si applicano solo se il lattice costituisce più del 5 % del peso totale del materasso.

### 1.1. Metalli pesanti estraibili

La concentrazione dei seguenti metalli non deve superare i valori indicati:

— Antimonio	0,5 ppm
— Arsenico	0,5 ppm
— Piombo	0,5 ppm
— Cadmio	0,1 ppm
— Cromo (totale):	1,0 ppm
— Cobalto	0,5 ppm
— Rame	2,0 ppm
— Nichel	1,0 ppm
— Mercurio	0,02 ppm

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul seguente metodo: campione macinato estratto conformemente alla norma DIN 38414-S4, L/S = 10; filtratura con filtro a membrana di 0,45 µm; analisi mediante spettroscopia ad emissione atomica con plasma ad accoppiamento induttivo (ICP-AES) o con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo.

### 1.2. Formaldeide

La concentrazione di formaldeide misurata secondo il metodo EN ISO 14184-1 non deve essere superiore a 20 ppm; se misurata con il metodo in camera di prova, non deve essere superiore a 0,005 mg/m<sup>3</sup>.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul seguente metodo: EN/ISO 14184-1; campione di 1 g con 100 g di acqua scaldata a 40 °C per un'ora; analisi della formaldeide in estratto con acetilacetone.

In alternativa, è possibile utilizzare il metodo in camera di prova di emissione ENV 13419-1, in combinazione con il metodo EN ISO 16000-3 o VDI 3484-1 per il campionamento e l'analisi dell'aria. Il campione va prelevato entro una settimana dalla produzione della schiuma. Imballaggio del campione: chiusura ermetica, individuale, in foglio di alluminio e foglio di PE. Condizionamento: il campione imballato deve essere conservato a temperatura ambiente per almeno 24 ore, poi viene tolto dall'imballaggio e trasferito immediatamente in camera di prova. Condizioni di prova: il campione è collocato su un supporto che consente l'accesso dell'aria su tutti i lati. I fattori climatici devono essere quelli previsti dalla norma ENV 13419-1; per la comparazione dei risultati delle prove, il tasso di aerazione specifico dell'area ( $q = n/l$ ) deve essere pari a 1; il tasso di aerazione deve essere compreso tra 0,5 e 1. Il campionamento dell'aria deve iniziare 24 ore dopo il caricamento della camera e terminare non oltre 30 ore dopo il caricamento.

### 1.3. Composti organici volatili (COV)

La concentrazione di COV non deve essere superiore a 0,5 mg/m<sup>3</sup>. In questo contesto, per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d'uso.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul seguente metodo: metodo in camera di prova [alle stesse condizioni previste nel criterio 1(2) per la formaldeide] in combinazione con il metodo DIN ISO 16000-6 per il campionamento e l'analisi dell'aria.

### 1.4. Coloranti, pigmenti, ritardanti di fiamma e ausiliari chimici

I coloranti, i pigmenti, i ritardanti di fiamma e gli ausiliari chimici utilizzati devono essere conformi ai corrispondenti criteri elencati qui di seguito:

#### a) Impurità nei coloranti: materia colorante con affinità alle fibre (solubile o insolubile)

I livelli di impurità ioniche nei coloranti impiegati non devono superare i seguenti valori: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Nel valutare il rispetto di questi valori, che si riferiscono esclusivamente alle impurità, non si deve tener conto dei metalli che fanno parte integrante della molecola del colorante (come nel caso dei coloranti a complesso metallico, di alcuni coloranti reattivi ecc.).

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità.

b) *Impurità nei pigmenti: materia colorante insolubile senza affinità alle fibre*

I livelli di impurità ioniche nei pigmenti impiegati non devono superare i seguenti valori: As 50 ppm; Ba 100 ppm, Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1 000 ppm.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità.

c) *Tinture con mordenti al cromo*

Non possono essere utilizzati coloranti con mordenti al cromo.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il mancato utilizzo di queste sostanze.

d) *Coloranti azoici*

Non possono essere utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possono dare origine a una delle seguenti ammine aromatiche:

4-amminobifenile	(92-67-1)
benzidina	(92-87-5)
4-cloro-o-toluidina	(95-69-2)
2-naftilammina	(91-59-8)
o-ammino-azotoluene	(97-56-3)
2-ammino-4-nitrotoluene	(99-55-8)
p-cloroanilina	(106-47-8)
2,4-diamminoanisolo	(615-05-4)
4,4'-diamminodifenilmetano	(101-77-9)
3,3'-diclorobenzidina	(91-94-1)
3,3'-dimethoxybenzidine	(119-90-4)
3,3'-dimetossibenzidina	(119-93-7)
3,3'-dimetil-4,4'-diamminodifenilmetano	(838-88-0)
p-cresidina	(120-71-8)
4,4'-ossidianilina	(101-80-4)
4,4'-tiodianilina	(139-65-1)
o-toluidina	(95-53-4)
2,4-diamminotoluene	(95-80-7)
2,4,5-trimetilanilina	(137-17-7)
4-amminobenzene	(60-09-3)
o-anisidina	(90-04-0)
2,4-xilidina	
2,6-xilidina	

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il mancato utilizzo di questi coloranti. Qualora tale dichiarazione sia oggetto di verifiche, deve essere utilizzata la norma seguente = EN 14 362-1 e 2. (NB: sono possibili falsi positivi in relazione alla presenza di 4-amminoazobenzene; si raccomanda pertanto di eseguire una prova di conferma).

e) *Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione*

Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:

- C.I. Basic Red 9,
- C.I. Disperse Blue 1,
- C.I. Acid Red 26,
- C.I. Basic Violet 14,
- C.I. Disperse Orange 11,
- C. I. Direct Black 38,
- C. I. Direct Blue 6,
- C. I. Direct Red 28,
- C. I. Disperse Yellow 3.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il mancato utilizzo di questi coloranti.

Non è consentito l'uso di sostanze o preparati coloranti contenenti una percentuale superiore allo 0,1 %, in peso di sostanze a cui si applicano, al momento della domanda, una o più delle seguenti frasi di rischio:

- R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti),
- R45 (può provocare il cancro),
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),
- R49 (può provocare il cancro per inalazione),
- R60 (può ridurre la fertilità),
- R61 (può danneggiare il feto),
- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),
- R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati),
- R68 (possibilità di effetti irreversibili),

secondo quanto stabilito dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

In alternativa, la classificazione può essere basata sulle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(2)</sup>. In questo caso non può essere aggiunta alle materie prime alcuna sostanza o preparazione cui si applichino o possano applicarsi al momento della domanda una o più delle seguenti frasi di rischio: H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il mancato utilizzo di questi coloranti.

f) *Coloranti potenzialmente sensibilizzanti*

Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| — C.I. Disperse Blue 3 | C.I. 61 505 |
| — C.I. Disperse Blue 7 | C.I. 62 500 |

<sup>(1)</sup> GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

— C.I. Disperse Blue 26	C.I. 63 305
— C.I. Disperse Blue 35	
— C.I. Disperse Blue 102	
— C.I. Disperse Blue 106	
— C.I. Disperse Blue 124	
— C.I. Disperse Brown 1	
— C.I. Disperse Orange 1	C.I. 11 080
— C.I. Disperse Orange 3	C.I. 11 005
— C.I. Disperse Orange 37	
— C.I. Disperse Orange 76 (denominato in precedenza Orange 37)	
— C.I. Disperse Red 1	C.I. 11 110
— C.I. Disperse Red 11	C.I. 62 015
— C.I. Disperse Red 17	C.I. 11 210
— C.I. Disperse Yellow 1	C.I. 10 345
— C.I. Disperse Yellow 9	C.I. 10 375
— C.I. Disperse Yellow 39	
— C.I. Disperse Yellow 49.	

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il mancato utilizzo di questi coloranti.

#### 1.5. Coloranti a complesso metallico

Non è consentito l'uso di coloranti a complesso metallico a base di rame, piombo, cromo o nichel.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il mancato utilizzo di queste sostanze.

#### 1.6. Clorofenoli

La concentrazione di clorofenoli (sali ed esteri) non deve essere superiore a 0,1 ppm, ad eccezione dei monoclorofenoli e dei diclorofenoli (sali ed esteri), la cui concentrazione non deve essere superiore a 1 ppm.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul seguente metodo: macinatura di un campione di 5 g, estrazione del clorofenolo o del suo sale sodico; analisi mediante gascromatografia (GC), rilevazione con spettrometro di massa o rivelatore a cattura elettronica (ECD).

#### 1.7. Butadiene

La concentrazione di butadiene non deve essere superiore a 1 ppm.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul seguente metodo: macinatura e pesatura del campione; campionamento mediante campionatore per spazio di testa; analisi mediante gascromatografia, rilevazione col metodo a ionizzazione di fiamma.

#### 1.8. Nitrosammine

La concentrazione di N-nitrosammine misurata con il metodo in camera di prova non deve essere superiore a 0,0005 mg/m<sup>3</sup>.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul seguente metodo: metodo in camera di prova (alle stesse condizioni previste nel criterio 1.2 per la formaldeide) in combinazione con il metodo ZH 1/120.23 (o equivalente) dell'Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften per il campionamento e l'analisi dell'aria.

## 2. Schiuma di poliuretano

NB: i criteri di seguito riportati si applicano solo se la schiuma di poliuretano costituisce più del 5 % del peso totale del materasso.

### 2.1. Metalli pesanti estraibili

Le concentrazioni dei metalli devono rispettare gli stessi requisiti previsti per la schiuma di lattice di cui al criterio 1.1.

*Valutazione e verifica:* vanno applicati gli stessi requisiti di cui al punto 1.1.

### 2.2. Formaldeide

La concentrazione di formaldeide deve rispettare gli stessi requisiti previsti per la schiuma di lattice di cui al punto 1.2.

*Valutazione e verifica:* vanno applicati gli stessi requisiti di cui al punto 1.2.

### 2.3. Composti organici volatili (COV)

La schiuma di poliuretano deve rispettare gli stessi requisiti previsti per la schiuma di lattice di cui al punto 1.3.

*Valutazione e verifica:* vanno applicati gli stessi requisiti di cui al punto 1.3.

### 2.4. Coloranti, pigmenti, ritardanti di fiamma e ausiliari chimici

La schiuma di poliuretano deve rispettare gli stessi requisiti previsti per la schiuma di lattice di cui al punto 1.4.

*Valutazione e verifica:* vanno applicati gli stessi requisiti di cui al punto 1.4.

### 2.5. Coloranti a complesso metallico

La schiuma di poliuretano deve rispettare gli stessi requisiti previsti per la schiuma di lattice di cui al punto 1.5.

*Valutazione e verifica:* vanno applicati gli stessi requisiti di cui al punto 1.5.

### 2.6. Composti organostannici

Non è consentito l'impiego di composti organostannici (mono-, di- e tri-organostagno).

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti il mancato utilizzo di queste sostanze. Non sono richiesti test. Tuttavia nel caso in cui siano effettuati test (ad esempio a fini di verifica o controllo) occorre utilizzare il seguente metodo: qualsiasi metodo che misuri specificamente i composti organostannici senza misurare la presenza di composti di stagno inorganico, come l'ottato di stagno.

### 2.7. Agenti schiumogeni

I composti organici alogenati non possono essere utilizzati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati usati tali agenti schiumogeni.

## 3. Filo metallico e molle

NB: i criteri di seguito riportati si applicano solo se la schiuma di poliuretano costituisce più del 5 % del peso totale del materasso.

### 3.1. Sgrassatura

Se la sgrassatura e/o la pulitura del filo metallico e/o delle molle è effettuata con solventi organici, deve essere usato un sistema chiuso di sgrassatura/pulitura.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve fornire apposita dichiarazione.

### 3.2. Galvanizzazione

La superficie delle molle non deve essere ricoperta da uno strato metallico galvanico.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve fornire apposita dichiarazione.

#### 4. Fibre di cocco

Se il materiale in fibra di cocco è gommato, esso deve essere conforme ai criteri applicabili alla schiuma di lattice.

NB: Questo criterio si applica solo se le fibre di cocco costituiscono più del 5 % del peso totale del materasso.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono state usate fibre di cocco gommate, o fornire i rapporti di prova specificati nel criterio 1 per la schiuma di lattice.

#### 5. Materiale in legno

##### 5.1. Gestione sostenibile delle foreste

Se la sgrassatura e/o la pulitura del filo metallico e/o delle molle è effettuata con solventi organici, deve essere usato un sistema chiuso di sgrassatura/pulitura.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati usati tali agenti schiumogeni.

- a) Tutto il legno vergine massiccio di origine forestale deve provenire da foreste gestite secondo i principi e le misure miranti ad una gestione sostenibile delle foreste. In Europa, i principi e le misure di cui sopra devono corrispondere almeno alla definizione di gestione sostenibile delle foreste (Sustainable Forest Management — SFM) adottata nella risoluzione n. 1 della seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Helsinki, 16-17 giugno 1993), agli orientamenti per una gestione forestale sostenibile (Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management) approvati alla terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Lisbona, 2-4 giugno 1998) e alla nuova versione di indicatori (Improved Pan-European Indicators) per la gestione forestale sostenibile (SFM), adottata alla riunione di esperti (MCPFE Expert Level Meeting) del 7-8 ottobre 2002 e approvata alla quarta conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Vienna, 28-30 aprile 2003). Per i boschi extraeuropei, essi devono corrispondere ai principi di gestione forestale adottati alla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (Rio de Janeiro, giugno 1992) e, laddove possibile, ai criteri o alle linee guida per la gestione sostenibile delle foreste adottati nel quadro di iniziative internazionali o regionali (OILT, processo di Montreal, processo di Tarapoto, iniziativa PNUA/FAO per le zone aride dell'Africa).
- b) Almeno il 60 % del legno vergine massiccio di origine forestale, come specificato al criterio a), deve essere originario di foreste gestite in modo sostenibile e certificate come tali da regimi di certificazione delle foreste di parti terze indipendenti, basati sui criteri di cui al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea e successivi sviluppi.
- c) Il legno di foreste senza certificazione di gestione sostenibile non deve provenire da:
  - foreste oggetto di controversie riguardanti i diritti di proprietà oppure foreste primarie antiche,
  - raccolta illegale: legno raccolto, commercializzato o trasportato in violazione delle normative nazionali e dei trattati internazionali applicabili (tali normative possono ad esempio concernere specie CITES, riciclaggio del denaro, corruzione e subornazione<sup>(1)</sup> e altre pertinenti normative nazionali),
  - foreste non certificate di alto valore ambientale: foreste destinate alla tutela della natura in cui sono proibite le attività forestali, vale a dire in cui la silvicoltura è vietata a causa di un regime di tutela.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve indicare tipi, quantità e origine del legno usato nel prodotto contrassegnato con il marchio ecologico Ecolabel. L'origine del legno vergine massiccio deve essere indicata con precisione sufficiente per consentire controlli, ove opportuno.

- Per il legno vergine massiccio proveniente da foreste certificate che dispongono di una certificazione di gestione sostenibile è necessario provarne la provenienza da risorse forestali sostenibili dimostrando il controllo della catena di custodia. Il produttore deve dimostrare che sono state prese misure per ottenere una certificazione affidabile della catena di custodia, vale a dire: procedura di rintracciabilità, lettera di domanda di adesione a un sistema, lettera di richiesta di controllo della catena di custodia con audit da parte di terzi.
- Per il legno vergine massiccio proveniente da foreste gestite in modo sostenibile senza certificazione, il richiedente e/o il suo fornitore devono indicare la specie, la quantità e l'origine del legno utilizzato. L'origine deve essere indicata con precisione sufficiente per consentire di verificare che il legname proviene da foreste gestite correttamente. Devono essere messi a disposizione le relative dichiarazioni, lo statuto o il codice di condotta che dimostrano il rispetto dei criteri da a) a c). Devono essere forniti riferimenti da sistemi di certificazione forestale esistenti, dimostrando l'applicazione delle prescrizioni volte ad evitare l'utilizzo di materiale grezzo da fonti controverse.

<sup>(1)</sup> Tali questioni sono trattate nella comunicazione della Commissione «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)».

## 5.2. Emissione di formaldeide da materiali a base di legno grezzi non trattati

È consentito l'uso di materiali a base di legno nei materassi se tali materiali sono conformi ai seguenti requisiti:

- pannelli truciolari: l'emissione di formaldeide contenuta nei pannelli truciolari allo stato grezzo, vale a dire prima della lavorazione o del rivestimento, non deve superare il 50 % della soglia consentita per l'appartenenza alla classe di qualità E1 secondo la norma EN 312-1.

*Valutazione e verifica:* il richiedente e/o il suo fornitore devono dimostrare che i materiali a base di legno sono conformi al suddetto requisito in base alla norma europea EN 312-1,

- pannelli di fibre: la formaldeide contenuta nei pannelli di fibre non deve superare il 50 % della soglia consentita per l'appartenenza alla classe di qualità A secondo la norma EN 622-1. Tuttavia, i pannelli di fibre appartenenti alla classe A sono accettati solo se non costituiscono più del 50 % del legno e dei materiali a base di legno totali utilizzati nel prodotto.

*Valutazione e verifica:* il richiedente e/o il suo fornitore devono dimostrare che i materiali a base di legno sono conformi al suddetto requisito in base alla norma europea EN 13986 (aprile 2005).

## 6. Prodotti tessili (fibre e tessuti)

Ti prodotti tessili utilizzati per rivestire il materasso devono essere conformi ai seguenti criteri riguardanti i coloranti e altri prodotti chimici, nonché l'idoneità all'uso (i prodotti tessili cui viene assegnato il marchio comunitario Ecolabel sono conformi a tali criteri).

### 6.1. Biocidi

Durante il trasporto o il deposito dei materassi e dei materassi semilavorati non devono essere usati clorofenoli (e relativi sali ed esteri), PCB e composti organostannici.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante che le sostanze o i composti di cui sopra non sono stati usati sul filato, sul tessuto e sul prodotto finito. Ai fini dell'eventuale verifica della dichiarazione si ricorre ai metodi di prova e al valore limite di seguito indicati: estrazione, se opportuno, derivatizzazione con anidride acetica e determinazione mediante gascromatografia (GLC) con colonne capillari con rilevazione a cattura di elettroni (ECD), valore limite 0,05 ppm.

### 6.2. Ausiliari chimici

Le seguenti sostanze non devono essere utilizzate né contenute in alcuna preparazione o formulazione impiegata: alchilfenoletosilati (APEO), alchilbenzene solfonato lineare (LAS), cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC), cloruro di distearildimetilammonio (DSDMAC), sego diidrogenato dimetil ammonio cloruro (DHTDMAC), etilendiammina tetracetato (EDTA) e acido dietilene-triamino-pentacetico (DTPA).

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti il mancato utilizzo di queste sostanze.

### 6.3. Detergenti, ammorbidenti e agenti complessanti

In ciascun sito per il trattamento a umido, almeno il 95 % in peso dei detergenti, ammorbidenti e agenti complessanti utilizzati deve essere sufficientemente degradabile o eliminabile in impianti di trattamento delle acque reflue.

Si fa eccezione per i tensioattivi nei detergenti in ogni sito per il trattamento a umido, che devono essere completamente biodegradabili per via aerobica.

*Valutazione e verifica:* l'espressione «sufficientemente biodegradabile o eliminabile» è definita nel criterio relativo agli ausiliari e ai prodotti di finissaggio per le fibre e i filati. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, rapporti di prova e/o dichiarazioni che indichino i metodi di prova e i risultati ottenuti e dimostrino il rispetto di questo criterio per tutti i detergenti, gli ammorbidenti e gli agenti complessanti utilizzati.

L'espressione «biodegradabilità aerobica completa» va interpretata ai sensi dell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, rapporti di prova e/o dichiarazioni che indichino i metodi di prova e i risultati ottenuti e dimostrino il rispetto di questo criterio per tutti i detergenti, gli ammorbidenti e gli agenti complessanti utilizzati.

### 6.4. Agenti candeggianti

Gli agenti a base di cloro non sono ammessi per il candeggio di filati, tessuti e prodotti finali.

Questo criterio non si applica alla produzione di fibre di cellulosa artificiali.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il mancato utilizzo di agenti candeggianti a base di cloro.

<sup>(1)</sup> GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.

### 6.5. Impurità nei coloranti

Materia colorante con affinità alle fibre (solubile o insolubile).

I livelli di impurità ioniche nei coloranti impiegati non devono superare i seguenti valori: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Nel valutare il rispetto di questi valori, che si riferiscono esclusivamente alle impurità, non si deve tener conto dei metalli che fanno parte integrante della molecola del colorante (come nel caso dei coloranti a complesso metallico, di alcuni coloranti reattivi ecc.).

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità.

### 6.6. Impurità nei pigmenti

Materia colorante insolubile senza affinità alle fibre.

I livelli di impurità ioniche nei pigmenti impiegati non devono superare i seguenti valori: As 50 ppm; Ba 100 ppm, Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1 000 ppm.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità.

### 6.7. Tinture con mordenti al cromo

Non possono essere utilizzati coloranti con mordenti al cromo.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti il mancato utilizzo di queste sostanze.

### 6.8. Coloranti a complesso metallico

Se vengono utilizzati coloranti a complesso metallico a base di rame, cromo, nickel:

— per la tintura delle fibre di cellulosa, se nella composizione della tinta sono impiegati coloranti a complesso metallico, non più del 20 % di ciascuno di questi coloranti applicati (input di processo) può essere scaricato nell'impianto di depurazione delle acque reflue (nel sito o all'esterno).

Per tutti gli altri processi di tintura, se nella composizione della tinta sono impiegati coloranti a complesso metallico, non più del 7 % di ciascuno di questi coloranti applicati (input di processo) può essere scaricato nell'impianto di depurazione delle acque reflue (nel sito o all'esterno).

*Valutazione e verifica:* a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il mancato utilizzo di queste sostanze o fornire la documentazione e i rapporti di prova basati sui seguenti metodi: ISO 8288 per il rame e il nickel; EN 1233 per il cromo,

— lo scarico in acqua dopo il trattamento non deve superare i seguenti valori: Cu 75 mg/kg (fibra, filato o tessuto); Cr 50 mg/kg; Ni 75 mg/kg.

*Valutazione e verifica:* a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il mancato utilizzo di queste sostanze o fornire la documentazione e i rapporti di prova basati sui seguenti metodi: ISO 8288 per il rame e il nickel; EN 1233 per il cromo.

### 6.9. Coloranti azoici

Non possono essere utilizzati coloranti azoici che, per scissione riduttiva, possono dare origine ad una delle seguenti ammine aromatiche:

4-amminobifenile	(92-67-1)
benzidina	(92-87-5)
4-cloro-o-toluidina	(95-69-2)
2-naftilammia	(91-59-8)
o-ammino-azotoluene	(97-56-3)
2-ammino-4-nitrotoluene	(99-55-8)

p-cloroanilina	(106-47-8)
2,4-diamminoanisolo	(615-05-4)
4,4'-diamminodifenilmetano	(101-77-9)
3,3'-diclorobenzidina	(91-94-1)
3,3'-dimethoxybenzidine	(119-90-4)
3,3'-dimetossibenzidina	(119-93-7)
3,3'-dimetil-4,4'-diamminodifenilmetano	(838-88-0)
p-cresidina	(120-71-8)
4,4'-ossidianilina	(101-80-4)
4,4'-tiodianilina	(139-65-1)
o-toluidina	(95-53-4)
2,4-diamminotoluene	(95-80-7)
2,4,5-trimetilanilina	(137-17-7)
4-amminobenzene	(60-09-3)
o-anisidina	(90-04-0)
2,4-xilidina	
2,6-xilidina	

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il mancato utilizzo di questi coloranti. Qualora tale dichiarazione sia oggetto di verifiche, deve essere utilizzata la norma seguente = EN 14 362-1 e 2. (NB: sono possibili falsi positivi in relazione alla presenza di 4-amminoazobenzene; si raccomanda pertanto di eseguire una prova di conferma.).

#### 6.10. Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione

a) Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:

- C.I. Basic Red 9,
- C.I. Disperse Blue 1,
- C.I. Acid Red 26,
- C.I. Basic Violet 14,
- C.I. Disperse Orange 11,
- C.I. Direct Black 38,
- C.I. Direct Blue 6,
- C.I. Direct Red 28,
- C.I. Disperse Yellow 3.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il mancato utilizzo di questi coloranti.

b) Non è consentito l'uso di sostanze o preparati coloranti contenenti una percentuale superiore allo 0,1 % in peso di sostanze a cui si applicano, al momento della domanda, una o più delle seguenti frasi di rischio:

- R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti),
- R45 (può provocare il cancro),
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

- R49 (può provocare il cancro per inalazione),
- R60 (può ridurre la fertilità),
- R61 (può danneggiare il feto),
- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),
- R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati),
- R68 (possibilità di effetti irreversibili),

secondo quanto stabilito dalla direttiva 67/548/CEE.

In alternativa, la classificazione può essere basata sulle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008. In questo caso non può essere aggiunta alle materie prime alcuna sostanza o preparazione cui si applichino o possano applicarsi al momento della domanda una o più delle seguenti frasi di rischio: H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il mancato utilizzo di questi coloranti.

#### 6.11. Coloranti potenzialmente sensibilizzanti

Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:

- |   |             |
|---|-------------|
| — C.I. Disperse Blue 3  | C.I. 61 505 |
| — C.I. Disperse Blue 7  | C.I. 62 500 |
| — C.I. Disperse Blue 26   | C.I. 63 305 |
| — C.I. Disperse Blue 35   |             |
| — C.I. Disperse Blue 102  |             |
| — C.I. Disperse Blue 106  |             |
| — C.I. Disperse Blue 124  |             |
| — C.I. Disperse Brown 1   |             |
| — C.I. Disperse Orange 1  | C.I. 11 080 |
| — C.I. Disperse Orange 3  | C.I. 11 005 |
| — C.I. Disperse Orange 37   |             |
| — C.I. Disperse Orange 76<br>(denominato in precedenza Orange 37) |             |
| — C.I. Disperse Red 1   | C.I. 11 110 |
| — C.I. Disperse Red 11  | C.I. 62 015 |
| — C.I. Disperse Red 17  | C.I. 11 210 |
| — C.I. Disperse Yellow 1  | C.I. 10 345 |
| — C.I. Disperse Yellow 9  | C.I. 10 375 |
| — C.I. Disperse Yellow 39   |             |
| — C.I. Disperse Yellow 49   |             |

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il mancato utilizzo di questi coloranti.

#### 6.12. Solidità delle tinte al sudore (acido o alcalino)

La solidità delle tinte al sudore (acido o alcalino) deve essere almeno di livello 3-4 (degradazione e scarico).

È tuttavia ammesso un livello 3 nel caso di tessuti con colori scuri (intensità di tinta > 1/1) costituiti da lana rigenerata o contenenti più del 20 % di seta.

Questo criterio non si applica ai capi bianchi e a quelli che non sono né colorati né stampati.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sulla norma EN: ISO 105 E04 (acida e alcalina, confronto con tessuti multifibra).

#### 6.13. Solidità delle tinte allo sfregamento a umido

La solidità delle tinte allo sfregamento a umido deve essere almeno di livello 2-3. È tuttavia ammesso un livello 2 per il denim tinto con indaco.

Questo criterio non si applica ai capi bianchi e a quelli che non sono né colorati né stampati.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sulla norma EN: ISO 105 X12.

#### 6.14. Solidità delle tinte allo sfregamento a secco

La solidità delle tinte allo sfregamento a secco deve essere almeno di livello 4.

È tuttavia ammesso un livello 3-4 per il denim tinto con indaco.

Questo criterio non si applica ai capi bianchi e a quelli che non sono né colorati né stampati.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sulla norma EN: ISO 105 X12.

### 7. Colle

Non possono essere utilizzate colle contenenti solventi organici. (Questo criterio non si applica alle colle impiegate per le riparazioni occasionali). In questo contesto, per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d'uso.

Non devono essere utilizzate colle che, al momento della domanda, sono caratterizzate da una o più delle seguenti frasi di rischio:

- cancerogeno (R45, R49, R40),
- dannoso per il sistema riproduttivo (R46, R40),
- può provocare alterazioni genetiche (R60-R63),
- tossico (R23-R28),

conformemente ai regolamenti sulla classificazione e sull'etichettatura delle sostanze chimiche pericolose in qualsiasi sistema di classificazione dell'UE (direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>).

In alternativa, la classificazione può essere basata sulle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008. In questo caso non può essere aggiunta alle materie prime alcuna sostanza o preparazione cui si applichino o possano applicarsi al momento della domanda una o più delle seguenti frasi di rischio: H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H331, H330, H311, H301, H310, H300, H370, H372.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che le colle impiegate sono conformi a questo criterio, accompagnata da documenti giustificativi.

### 8. COV e COVS su tutto il materasso

L'emissione di COV dell'intero materasso non deve superare le seguenti soglie di emissione in camera di prova per analogia al «processo di valutazione dei rischi per la salute delle emissioni di composti organici volatili dei prodotti per l'edilizia», elaborato dall'AgBB nel 2005 (disponibile su [www.umweltbundesamt.de/building-products/agbb.htm](http://www.umweltbundesamt.de/building-products/agbb.htm)).

<sup>(1)</sup> GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

Sostanza	Valore finale 7° giorno	Valore finale 28° giorno
Formaldeide	< 60 µg/m <sup>3</sup> (< 0,05 ppm)	< 60 µg/m <sup>3</sup> (< 0,05 ppm)
Altre aldeidi	< 60 µg/m <sup>3</sup> (< 0,05 ppm)	< 60 µg/m <sup>3</sup> (< 0,05 ppm)
Composti organici volatili totali (ritenzione: C6-C16)	< 500 µg/m <sup>3</sup>	< 200 µg/m <sup>3</sup>
Composti organici totali (ritenzione: oltre C16)	< 100 µg/m <sup>3</sup>	< 40 µg/m <sup>3</sup>

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare un'analisi in camera di prova basata sulle norme EN 13419-1 e EN 13419-2. L'analisi dei COV deve essere conforme alla norma ISO 16000-6.

#### 9. Ritardanti di fiamma utilizzati in tutto il materasso

Solo i ritardanti di fiamma che sono chimicamente legati nei materiali del materasso o nelle superfici dei materiali (ritardanti di fiamma reattivi) possono essere utilizzati nel prodotto. Se al momento della presentazione della domanda i ritardanti di fiamma sono caratterizzati da una qualsiasi delle frasi elencate qui di seguito, occorre modificarne la natura chimica in modo che non siano più classificati con alcuna delle frasi di rischio indicate (una percentuale inferiore allo 0,1 % del ritardante di fiamma può rimanere nella forma precedente alla domanda):

- R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti),
- R45 (può provocare il cancro),
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),
- R49 (può provocare il cancro per inalazione),
- R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),
- R51 (tossico per gli organismi acquatici),
- R52 (nocivo per gli organismi acquatici),
- R53 (può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico),
- R60 (può ridurre la fertilità),
- R61 (può danneggiare il feto),
- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),
- R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati),
- R68 (possibilità di effetti irreversibili),

come esposto nella direttiva 67/548/CEE.

Sono esclusi i ritardanti di fiamma che sono solo fisicamente mescolati nei materiali o nei rivestimenti del materasso (additivi ritardanti di fiamma).

In alternativa, la classificazione può essere basata sulle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008. In questo caso non può essere aggiunta alle materie prime alcuna sostanza o preparazione a cui si applichino o possano applicarsi al momento della domanda una o più delle seguenti frasi di rischio: H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

*Valutazione e verifica:* a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati usati additivi ritardanti di fiamma e indicare quali ritardanti reattivi sono stati utilizzati, fornendo la relativa documentazione (ad esempio schede di sicurezza) e/o dichiarazioni che indichino che tali ritardanti di fiamma sono conformi al presente criterio.

#### 10. Biocidi nel prodotto finale

È consentito unicamente l'uso dei biocidi contenenti principi attivi biocidi inclusi negli allegati I, I A e I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup>, e solo di quelli in cui il principio attivo è autorizzato per l'uso nei materassi da letto conformemente all'allegato V della direttiva 98/8/CE.

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante che non sono stati usati biocidi oppure un elenco dei prodotti biocidi utilizzati.

#### 11. Durata

Il ciclo di vita di un materasso da letto domestico dovrebbe essere di 10 anni. Il ciclo di vita di un materasso varia per i materassi da letto utilizzati in altre applicazioni, ad esempio carceri, alberghi.

— Materasso per adulti:

- perdita di spessore: < 15 %,
- perdita di durezza: < 20 %.

— Materasso per bambini:

- perdita di spessore: < 15 %,
- perdita di durezza: < 20 %.

*Valutazione e verifica:* valutazione e verifica [sia per a) che per b)]: EN 1957. Le perdite di spessore e di durezza si riferiscono alla differenza tra le misure prese all'inizio (a 100 cicli) e alla fine (dopo 30 000 cicli) della prova sulla durata.

#### 12. Requisiti per l'imballaggio

L'imballaggio da utilizzare deve essere:

- prodotto con materiali riciclabili,
- contrassegnato in modo da identificare il tipo di plastica conformemente alla norma ISO 11469.

Sull'imballaggio deve essere riportato il testo seguente:

«Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto il fiore Ecolabel consultare il sito web: <http://www.ecolabel.eu>  
Per informazioni su come smaltire correttamente il vecchio materasso, consultare il comune di residenza.»

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve allegare un campione dell'imballaggio e delle informazioni fornite con il prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a questo criterio.

#### 13. Informazioni presenti sul marchio di qualità ecologica Ecolabel

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica Ecolabel deve figurare la seguente scritta:

- minimizza l'inquinamento dell'aria interna,
- uso limitato di sostanze pericolose,
- durevole e di alta qualità,

*Valutazione e verifica:* il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.

---

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.